

REGIONE EMILIA ROMAGNA
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA SANITARIA DI STRUTTURE
RICETTIVE, TERMALI E PUBBLICI ESERCIZI, IN ABBINAMENTO A PRESTITI
AGEVOLATI PER FAVORIRE LA LIQUIDITA' (COVID 19-CONFIDI)

SCHEDA TECNICA

Delibera Giunta Regionale n.391 del 24 aprile 2020

Finalità	Con delibera di Giunta regionale n. 391 del 24 aprile 2020 la Regione Emilia-Romagna intende consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l'accesso a contributi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali al fine di prevenire ed evitare, all'interno degli stessi, i possibili contagi da virus Covid-19 tra i lavoratori e la clientela
Dotazione finanziaria	€ 3.000.000,00, di cui: - € 2.000.000,00 da destinare ai contributi per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta e alle strutture termali; - € 1.000.000,00, da destinare ai contributi per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Beneficiari	Imprese che, al momento della domanda: a) esercitano l'attività ricettiva alberghiera in una delle strutture individuate nel comma 6, dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004 (alberghi, residenze turistico alberghiere, condhotel); b) esercitano l'attività ricettiva all'aria aperta in una delle strutture individuate nel comma 7, dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004 (campeggi, villaggi turistici, marina resort); c) esercitano l'attività termale in uno degli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 323/2000; d) d) esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande
Condizione per accedere ai contributi	Le imprese possono accedere ai contributi a fondo perduto solamente se, avendo richiesto e ottenuto un mutuo chirografario di durata massima di 36 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento e agevolabile fino a 150.000,00 euro, hanno chiesto e ottenuto al confidi il contributo in conto interessi e in conto garanzia previsto nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020. Qualora il contributo in conto interessi e in conto garanzia non sia concedibile per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione dei confidi, le imprese comunque devono avere chiesto e/o ottenuto un finanziamento bancario avente le medesime caratteristiche indicate nella deliberazione di Giunta n. 225/2020, che preveda, rispetto ai prezzi praticati sul mercato, una diminuzione del TAEG pari al 5,5%, qualora il finanziamento non sia riassicurato dal Fondo PMI, o al 4,5%, qualora il finanziamento sia riassicurato dal Fondo PMI.
Interventi ammissibili	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali dove si svolge l'attività di impresa finalizzati a prevenire ed escludere il rischio di contagio, tra i lavoratori e i clienti, del virus Covid-19. Tali interventi devono essere realizzati in strutture e/o in immobili situati nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Spese Ammissibili	<p>a) Acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzature e dispositivi che consentano di riattivare e di proseguire l'attività aziendale con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti e di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. A titolo esemplificativo si ritengono ammissibili le spese per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi e impianti per la sanificazione dei luoghi; - sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; - apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; - dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori e apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento degli stessi, rispetto agli utenti esterni e utenti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; - dispositivi ed altri strumenti di protezione individuali, eccetto i beni e materiali di consumo (è escluso, ad esempio, l'acquisto di mascherine, guanti monouso, gel sanificanti, detergenti) <p>b) Acquisizione delle consulenze finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati nella precedente lettera a). Le spese per l'acquisizione di tali consulenze sono riconosciute nella misura massima pari al 10% della spesa relativa alla voce di cui alla lettera a).</p> <p>Non sono inoltre ammissibili le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile.</p>
Periodo di eleggibilità e rendicontazione delle spese	<p>Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere realizzate nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese realizzate e quietanzate è il giorno 28 febbraio 2021.</p>
Investimento minimo	<p>Gli interventi agevolabili dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 2.000,00</p>
Tipologia e misura del contributo	<p>Contributo a fondo perduto nella misura pari al 80% della spesa ammessa. Il contributo complessivo erogabile, qualunque sia l'importo dell'investimento, non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00 per struttura ricettiva.</p>
Regime e Cumulabilità	<p>L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento De Minimis. Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni pubbliche eventualmente concesse sulle stesse spese</p>
Presentazione delle domande ai confidi da parte delle imprese	<p>Le imprese, richiedenti e/o beneficiarie di un finanziamento bancario avente le caratteristiche indicate nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020, presentano al confidi prescelto - secondo le procedure e i modelli predisposti dallo stesso - una specifica richiesta di contributo a fondo perduto unitamente o ad integrazione della richiesta del contributo in conto interessi e in conto garanzia di cui alla Deliberazione di Giunta n. 225/2020 medesima.</p>
Iter e assegnazione del contributo	<p>Confidi Systema! provvederà alla prenotazione e conferma del contributo.</p> <p>Entro le scadenze del 30 giugno 2020, del 30 settembre 2020 e del 30 novembre 2020, il Servizio Qualificazione delle imprese provvederà ad assegnare, impegnare e trasferire a Confidi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi ai destinatari finali sino a quel momento confermati.</p> <p>Prima della effettiva assegnazione dei contributi alle imprese ciascun confidi provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al controllo, presso il Registro nazionale aiuti, del plafond de minimis disponibile; - al controllo della regolarità contributiva. <p>A seguito degli esiti positivi delle verifiche richieste dalla normativa antimafia e relative alla regolarità contributiva il confidi provvede all'assegnazione, a favore delle imprese</p>

	<p>richiedenti, del contributo richiesto, nel rispetto del plafond de minimis effettivamente disponibile.</p> <p>In seguito all'esame della documentazione di spesa presentata dall'impresa il confidi provvede alla erogazione dell'importo del contributo.</p>
Link utili:	Sito Regione Emilia-Romagna: https://sicurezza-sanitaria-per-strutture-ricettive-termali-e-pubblici-esercizi